

FONDAPI - FONDO NAZIONALE PREVIDENZA COMPLEMENTARE
PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE AZIENDE

REGOLAMENTO ELETTORALE

PARTE I

**Elezione dei delegati in rappresentanza dei lavoratori
per la costituzione o rinnovo dell'Assemblea**

1) Indizione delle elezioni

Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei delegati, il Presidente del Fondo stabilisce la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei delegati, informando tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo del 20 gennaio 1998 istitutivo del Fondo Pensione Complementare FONDAPI.

Contestualmente il Presidente del Fondo provvede ad informare i lavoratori associati mediante comunicazione da affiggere negli spazi solitamente usati per le comunicazioni di natura sindacale.

Ove il Presidente del Fondo non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le Organizzazioni sindacali stipulanti provvedono in sostituzione ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

2) Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di votare tutti i lavoratori associati a FONDAPI la cui domanda di adesione sia pervenuta nei 60 giorni precedenti lo svolgimento delle elezioni, nel caso di insediamento della prima assemblea, ovvero che siano iscritti nel libro degli associati ad un mese dalla data di indizione delle elezioni per il rinnovo dell'assemblea.

Nei 15 giorni successivi alla indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 1) della parte comune gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per impresa e per provincie e regioni.

Sono eleggibili i lavoratori soci di cui sopra.

3) Liste elettorali

All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'Assemblea concorrono:

1. liste a carattere nazionale presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti l'accordo del 20 gennaio 1998 istitutivo del Fondo Pensione Complementare FONDAPI;
2. liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati distribuiti in non meno di 50 imprese presenti in almeno 6 regioni.

Le liste devono contenere l'indicazione delle Organizzazioni sindacali promotrici ed i nominativi dei candidati proposti.

Accanto ai nominativi dei candidati devono essere indicati i seguenti elementi: impresa presso la quale il candidato lavora o dalla quale dipende, data di nascita, qualifica contrattuale.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista concorrente.

I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 1) della parte comune non sono candidabili.

Ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da eleggere e per ogni singolo candidato dovrà essere presentato il supplente per la sostituzione in caso di cessazione o decadenza.

Le liste sono presentate alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 1) della parte comune almeno due mesi prima della data fissata per le elezioni.

Le liste devono rimanere esposte negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in luoghi visibili ed accessibili a tutti presso tutte le imprese associate a FONDAPI almeno nei 15 giorni precedenti le elezioni.

4) Collegio elettorale

Le elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico a carattere nazionale.

5) Schede elettorali

La votazione avviene a mezzo di scheda predisposta e fornita dalla Commissione elettorale di cui al punto 1) della successiva parte comune.

La scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni sindacali promotrici.

Le schede, già firmate da almeno un componente la Commissione elettorale, devono essere controfirmate da almeno un componente il seggio elettorale.

6) Modalità di votazione

Ogni impresa associata a FONDAPI consegnerà ai lavoratori aventi diritto la scheda elettorale contenente tutte le liste regolarmente presentate.

Contestualmente il lavoratore apporrà la propria firma sull'apposito elenco per ricevuta. L'impresa fornirà alla Rappresentanza sindacale unitaria, laddove presente, copia dell'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto contenente le sottoscrizioni che attestano l'avvenuto ritiro delle schede.

Le operazioni di voto dovranno concludersi entro 3 giorni lavorativi successivi alla data delle elezioni.

La restituzione della scheda contenente il voto espresso sarà effettuata mediante busta chiusa e anonima da riconsegnare ai seggi aziendali, ai seggi territoriali o inviata per posta a FONDAPI, secondo le indicazioni della Commissione elettorale di cui al punto 1) della successiva parte comune.

Nel caso di riconsegna della scheda presso i seggi elettorali, il lavoratore apporrà la propria firma sull'apposita elenco, che certificherà l'avvenuta votazione.

In caso di smarrimento della scheda elettorale, il duplicato potrà essere consegnato esclusivamente dall'azienda di appartenenza e la votazione potrà avvenire solo presso il seggio aziendale o, in mancanza, per posta.

7) Seggi elettorali aziendali

I seggi elettorali sono costituiti in ciascuna impresa od unità lavorativa presso la quale risultino associati a FONDAPI almeno 30 lavoratori.

Ciascun seggio è composto da 1 rappresentante per ogni lista designato dalla relativa Organizzazione sindacale e dal gruppo sottoscrittore e da 1 rappresentante dell'impresa con funzioni di segretario del seggio. Il Presidente del seggio è scelto tra i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. Il seggio è validamente costituito quando vi sia almeno un rappresentante delle liste dei candidati.

La designazione dei componenti, da effettuare almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni, non può ricadere su un nominativo contenuto nelle liste dei candidati per le elezioni.

I componenti del seggio, in relazione al numero dei votanti ed alle esigenze di lavoro dell'impresa o dell'unità produttiva, in luogo dell'apertura continuata possono stabilire dei turni orari di apertura del seggio.

In tal caso provvedono ad informare immediatamente i lavoratori mediante avviso contenente le modalità di svolgimento delle elezioni da affiggere negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale.

8) Modalità di votazione per i lavoratori dipendenti da imprese o unità produttive con meno di 15 iscritti a FONDAPI

Per il lavoratori dipendenti da imprese o da unità produttive con meno di 30 iscritti a FONDAPI sono costituiti seggi presso le sedi delle Organizzazioni firmatarie dell'accordo del 20 gennaio 1998 istitutivo di FONDAPI, ovvero è ammessa la votazione per posta.

Seggi elettorali territoriali

La Commissione elettorale di cui al punto 1) della successiva parte comune, in relazione alla particolare densità associativa, valuterà l'istituzione del seggio elettorale territoriale.

Ciascun seggio è costituito almeno da due rappresentanti designati dalle relative Organizzazioni sindacali e dai presentatori delle liste e da un rappresentante, con funzione di segretario del seggio, proposto dalle API territoriali.

La designazione dei componenti, da effettuare almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni, non può ricadere su un nominativo contenuto nelle liste dei candidati per le elezioni.

I componenti del seggio, in relazione al numero dei potenziali votanti che insistono nel territorio ed alle esigenze in luogo dell'apertura continuata possono stabilire dei turni orari di apertura del seggio.

Voto per posta

Allo scopo ciascuna impresa, in tempo utile per la data fissata per le elezioni, fornirà ai lavoratori interessati la scheda elettorale, una per ogni elettore, corredata di relativa busta appositamente predisposta dalla Commissione elettorale per la successiva spedizione alla Commissione medesima.

Il lavoratore interessato, dopo aver proceduto al voto, provvederà ad inviare personalmente l'apposita busta contenente la scheda votata.

La Commissione elettorale considererà utili ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei lavoratori tutte le schede pervenute entro il 15° giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.

Lo scrutinio dei voti pervenuti per posta sarà eseguito dalla Commissione elettorale.

9) Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

Ultimate le operazioni di voto, i componenti il seggio elettorale procedono allo scrutinio delle schede e redigono il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali utilizzando il modello predisposto dalla Commissione elettorale.

Nel verbale, in ogni caso, devono essere annotati:

1. il numero degli associati aventi diritto al voto;

2. il numero degli associati che hanno esercitato il diritto di voto;
3. il numero delle schede da utilizzare per le operazioni di voto ricevute dalla Commissione elettorale;
4. il numero di voti attribuito a ciascuna lista;
5. il numero delle schede nulle;
6. il numero delle schede bianche;
7. il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione;
8. il numero delle schede rimaste inutilizzate.

Ultimato lo scrutinio e terminata la compilazione del verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti il seggio elettorale, il Presidente del seggio provvede ad inviare alla Commissione elettorale, in plico chiuso e sigillato, tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali avendo cura di conservare in buste chiuse e distinte rispettivamente le schede valide, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e le schede rimaste inutilizzate.

10) Validità delle elezioni

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

11) Validità dei voti

L'elettore esprime il proprio voto mediante apposizione del segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione della lista.

Non è ammesso il voto di preferenza.

Il voto è da considerarsi nullo:

1. quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nei riquadri relativi all'intestazione di più liste concorrenti;
2. quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di una lista ed abbia apposto un segno accanto al nome di un candidato inserito in una lista diversa;
3. quando l'elettore, non avendo apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista, abbia apposto un segno accanto al nome di due o più candidati presenti all'interno di liste concorrenti;
4. quando l'elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca).

Il voto è da considerarsi valido:

1. quando l'elettore abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di una lista ed abbia espresso la propria preferenza a favore di uno o più candidati presenti

all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato: in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista;

2. quando l'elettore non abbia apposto il segno "x" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista ma abbia apposto un segno accanto al nome di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista: in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista.

12) Attribuzione dei seggi ed individuazione degli eletti

La Commissione elettorale, sulla base della documentazione pervenuta da ciascun seggio aziendale o territoriale e dei voti giunti per posta, procede alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista.

I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale.

A tal fine si applicano le seguenti regole:

1. si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale;
2. si divide il numero dei delegati in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;
3. qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto".

Qualora dall'esame dei verbali emergano irregolarità tali da incidere sulla ripartizione dei seggi fra le diverse liste concorrenti la Commissione elettorale, assunte le informazioni del caso e richiesti i chiarimenti necessari al Presidente del seggio o dei seggi elettorali interessati, procede alla conseguente rettifica dei risultati.

Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione elettorale procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione elettorale proclama i risultati informando gli organi di FONDAPI e le Organizzazioni sindacali interessate.

13) Controllo generale e conservazione della documentazione

La Commissione elettorale trasmette al Presidente del Fondo tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i 5 giorni successivi alla proclamazione dei risultati.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, nei 60 giorni successivi, esamina il contenuto dei verbali al fine di verificare la coerenza e la congruità dei dati in essi riportati. Qualora ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.

I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati, a cura del Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del mandato dell'Assemblea alla cui elezione si riferiscono.

14) Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica

Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei delegati cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il rispettivo supplente come indicato nella lista.

PARTE II
**Elezione dei Delegati in rappresentanza delle Imprese
per la costituzione o rinnovo dell'Assemblea**

1) Indizione delle elezioni

- a) Almeno due mesi prima della scadenza del mandato dei delegati che compongono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, contestualmente all'avvio della procedura per l'elezione dei delegati in rappresentanza dei lavoratori, avvia la procedura per l'elezione dei delegati in rappresentanza delle imprese, informando le imprese associate a FONDAPI e le Organizzazioni imprenditoriali di CONFAPI stipulanti i CCNL, aderenti a FONDAPI.
- b) Ove il Consiglio di Amministrazione non si attivi nei termini sopra indicati, le suddette Organizzazioni imprenditoriali procedono direttamente a indire le elezioni in tempo utile e ai relativi adempimenti.

2) Formazione delle liste elettorali

- a) Le Organizzazioni imprenditoriali di cui al precedente punto 1, per l'elezione delle imprese-associate, formano la lista elettorale unica, contenente un numero complessivo massimo imprese-associate candidate, pari alla quota di delegati statutariamente competente, aumentata di 10.
- b) Se il numero delle candidature riportate nella lista è inferiore al totale come sopra determinato, le Organizzazioni imprenditoriali proporranno nella lista un numero di righe in bianco, complementare al predetto totale, che in sede di votazione le Imprese potranno completare con l'indicazione di imprese-associate di loro preferenza.
- c) La lista riporterà accanto alle imprese-associate candidate alle elezioni, di cui al punto a), il nome della persona fisica cui è conferita procura speciale di rappresentanza. In caso di elezione di imprese-associate indicate nelle righe in bianco della scheda elettorale, di cui al punto b), l'impresa designerà la persona fisica cui è conferita procura speciale di rappresentanza

3) Votazione

- a) Le imprese che hanno ricevuto la scheda elettorale, procedono alla votazione in uno dei giorni di cui all'intervallo indicato sub b) 1, del precedente punto 1.
- b) Ciascuna impresa può votare uno o più candidati, tra quelli riportati nella scheda e tra quelli aggiunti dall'impresa se nella scheda vi siano righe in bianco.
- c) La scheda votata dovrà essere restituita al Commissione elettorale mediante l'apposita busta ricevuta unitamente alla scheda.

d) Il Commissione elettorale considera utili ai fini dello scrutinio le schede pervenute entro il 15° giorno successivo all'ultimo dei giorni di cui all'intervallo sub b) 1 del precedente punto 1.

4) Scrutinio e proclamazione

a) Acquisite le schede, il Commissione elettorale procede allo scrutinio.

b) Verranno presi in considerazione tutti i voti attribuiti a ciascun nominativo in lista, compresi i voti attribuiti ai candidati eventualmente designati direttamente dalla imprese.

c) Esaurito lo scrutinio, gestendo anche i casi relativi a schede non correttamente votate, il Comitato dichiara eletti i candidati, nel numero statutariamente previsto, che hanno riportato il maggior numero di voti e, in base al numero di voti riportati da ciascun candidato, stabilisce la graduatoria dei candidati non eletti.

d) terminate le operazioni elettorali, il Commissione elettorale redige apposito verbale e comunica i risultati al Consiglio di Amministrazione di FONDAPI e alle organizzazioni imprenditoriali.

PARTE COMUNE

1) Commissione elettorale

All'atto dell'indizione delle elezioni viene insediata una Commissione elettorale composta da un rappresentante per ciascuna parte istitutiva di FONDAPI ed un rappresentante per ogni Organizzazione presentatrice di lista, non ricompresa tra le parti istitutive.

La Commissione elettorale nomina al suo interno il Presidente.

I candidati di lista non possono far parte della Commissione elettorale.

Il Presidente di FONDAPI trasmette alla Commissione elettorale gli elenchi dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per imprese.

La Commissione svolge tutte le attività necessarie allo svolgimento delle elezioni sia dei rappresentanti dei lavoratori associati che dei rappresentanti delle imprese associate, ed in particolare:

1. verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste;
2. predispone la scheda elettorale;
3. invia a ciascuna impresa gli elenchi dei lavoratori associati a FONDAPI da essa dipendenti aventi diritto al voto;
4. invia alle imprese associate la scheda per l'elezione e le relative istruzioni per le votazioni dei propri rappresentanti;
5. invia alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 20 gennaio 1998 istitutivo di FONDAPI gli elenchi dei lavoratori associati a FONDAPI suddivisi per impresa, per province e per regioni;
6. dispone in relazione alle diverse esigenze l'istituzione di eventuali seggi a livello territoriale;
7. invia a ciascun seggio elettorale un numero congruo di schede da utilizzare per le operazioni di voto avuto riguardo al numero dei lavoratori aventi diritto;
8. annota il numero delle schede inviate a ciascun seggio;
9. predispone il modello di verbale da compilare presso ciascun seggio elettorale;
10. impartisce istruzioni sulle modalità di svolgimento delle operazioni di voto e delle operazioni di scrutinio;
11. riceve da ciascun seggio elettorale i verbali di votazione, le schede utilizzate e quelle non utilizzate;
12. procede allo scrutinio generale delle schede;
13. proclama i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati mediante affissione negli spazi solitamente utilizzati per le comunicazioni di natura sindacale e comunque in locali accessibili a tutti presso tutte le imprese associate a FONDAPI;
14. invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio di cui sia in possesso al Consiglio di Amministrazione di FONDAPI, che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei delegati.

La Commissione cessa con la proclamazione dei risultati e la loro comunicazione agli organi di FONDAPI, alle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 20 gennaio 1998 istitutivo di FONDAPI ed ai gruppi sottoscrittori delle liste.

2) Norma transitoria

Per la elezione della prima Assemblea di FONDAPI la procedura elettorale è attivata dal Consiglio di Amministrazione provvisorio al raggiungimento di 5.000 iscritti a FONDAPI.

Le elezioni si svolgeranno entro 90 giorni dalla loro indizione.